

## **TI\_GERICHTE 35.2001.34 vom 4. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2001.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.34)

FR: TI\_GERICHTE 35.2001.34 du 4 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 35.2001.34 del 4 dicembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; STFA del 6 novembre 2001 nella causa A., U 8/00, consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. 2.2.2. In concreto, con decisione formale del 21 settembre 2000 (cfr. doc. \_) - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. \_) - la \_\_\_\_\_ ha informato \_\_\_\_\_ che le sue condizioni di salute erano ormai da considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere un notevole miglioramento. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il proprio fondamento nelle risultanze della visita di controllo eseguita dal dottor \_\_\_\_\_ il 5 settembre 2000. Con il relativo referto datato 18 settembre 2000, il medico di fiducia della \_\_\_\_\_ ha espresso, segnatamente, le seguenti considerazioni: " (...) CONCLUSIONE: · esiti di infortunio in data 8 giugno 1999 a seguito del quale la paziente ha subito la frattura instabile di T12 con deviazione cifotica anteriore di 20° e di L1 trattate cruentemente mediante spondilodesi posteriore tra T11 e L2 con ottimo risultato anatomico, radiologico e funzionale. Da menzionare alterazioni statiche del rachide nel senso di preesistente doppia scoliosi con componente di torsione, lombalizzazione di S1 e struttura esile con scarsissimo sviluppo muscolare. Permangono lievi toraco lombalgie e minima limitazione funzionale alla rotazione verso destra del tratto toraco lombare, in assenza di deficit neurologici. CAUSALITÀ: l'infortunio ha causato le fratture di T12 e L1. La terapia cruenta è stata ottimale con un ripristino anatomico, funzionale, radiologico eccellenti. Ovviamente giocano un ruolo negativo la struttura esile della paziente, la scoliosi doppia con componente di torsione preesistente e la

lombalizzazione di S1. PROCEDERE: a fronte dei postumi infortunistici, la situazione è da considerare stabile ed ulteriori provvedimenti terapeutici non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la definizione del caso. L'ufficio competente sarà esplicito al riguardo. (...) " (doc. \_). In data

### **E. 13**

agosto 2001, \_\_\_\_\_ è stata periziata dal dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in reumatologia. Questo il contenuto del relativo rapporto del 13 agosto 2001: " (...) La signorina \_\_\_\_\_, è stata colpita in data 8.6.1999 da travi di legno che le sono cadute sulla schiena, con conseguente frattura della prima vertebra lombare, per cui è stata svolta una spondilodesi posteriore D11/L2. D'allora l'assicurata è rimasta inabile al lavoro nella sua attività come decoratrice ed espositrice diplomata, nella misura del 100%. Persistono dolori dorso-lombari costanti con esacerbazione, di carattere stirante, pungenti irradianti verso l'addome rispettivamente l'anca destra, soprattutto quando sta seduta o in piedi prolungatamente, v'è una certa diminuzione dei sintomi camminando. All'esame clinico trovo una 22-enne, snella perfettamente cooperante e adeguata nella presentazione dei sintomi. Il rachide è piatto con un'ampia scoliosi sinistro-convessa dorso-lombare compensata, la cicatrice da spondilodesi è calma, la dorsale altamente limitata ai movimenti di flessione ed estensione con dolori risentiti basso dorsali ove vi sono disfunzioni polisegmentali; il passaggio dorso lombare è bloccato dalla spondilodesi posteriore, la lombare è minimamente limitata ai movimenti di lateroflessione ed estensione con dolori estremi locali. Nessun elemento clinico indicante una disfunzione alle sacroiliache. Mancano segni radicolari. Le articolazioni periferiche si presentano con una periartropatia all'anca destra. Le coxofemorali in sé si presentano simmetriche ai movimenti assistiti passivi in una certa tendenza all'iperlassità articolare. Le ginocchia sono stabili, senza segni meniscali e presentano una mobilità normale. Le rotule sono sublussabili. Radiologicamente riconosciamo alle lastre convenzionali della lombare la 12ma vertebra dorsale leggermente deformata a cuneo, la prima vertebra lombare minimamente deformata pesce, reperto stabile a confronto con le lastre della lombare eseguite dopo l'infortunio, il materiale di osteosintesi è in situ, le rimanenti vertebre lombari sono normoconfigurate, gli spazi intersomatici nella norma. Notiamo inoltre una scoliosi sinistro-convessa lombare e la nota lombalizzazione completa di S1, preesistenti. Radiologicamente le anche ed in particolare quella destra si delineano normali, non vi sono alterazioni indicanti la presenza di un processo infiammatorio a livello delle sacroiliache. Le ginocchia in due proiezioni sotto carico non mostrano patologie. In base all'anamnesi, ai reperti clinici e gli esami complementari disponibili ed effettuati durante la perizia attuale, possiamo porre la diagnosi di: Sindrome dorso lombo-spondilogeno cronica a destra su - esito da spondilodesi posteriore tra D11 e L2 per frattura instabile di D12 con deviazione cifotica anteriore e di L1, l'8 giugno 1999. - lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale. - rachide piatto, scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare. - decondizionamento muscolare. Tendenza all'iper mobilità articolare. Periartropatia coxae a destra. In base alle patologie sopradescritte, l'assicurata non può più svolgere un'attività che richiede il portare pesi oltre i 10 kg, specialmente se i carichi vengono sollevati ripetutamente in posizione curva del rachide. L'assicurata dovrebbe avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro cambiando spesso le posizioni del corpo, potendo spontaneamente decidere se sedersi, alzarsi o camminare. Sono sconsigliabili a causa della spondilodesi, impieghi che richiedono l'estensione protratta del rachide, quindi lavori che si svolgono al di sopra del piano orizzontale. In un'attività che soddisfa tutte le precauzioni

ergonomiche appena menzionate, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento al 100%, a partire da subito. È probabile che l'attività come estetista, intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfi pienamente queste condizioni: propongo dunque che il nuovo posto di lavoro venga valutato molto attentamente. (...) " (VII FF - la sottolineatura è del redattore). In sede di opposizione, \_\_\_\_\_ ha fatto valere, fra le altre cose, di non essere più in grado di svolgere l'attività di decoratrice-espositrice e, più concretamente, di non avere potuto iniziare una tale attività alle dipendenze dell'\_\_\_\_\_, società con la quale essa si sarebbe accordata (già prima di rimanere vittima dell'infortunio) in vista di una sua assunzione definitiva una volta terminato l'apprendistato (cfr. doc. \_\_, p. 2). Al fine di verificare quali fossero stati effettivamente i rapporti intercorsi fra l'assicurata e la ditta \_\_\_\_\_, un ispettore della \_\_\_\_\_, il 9 gennaio 2001, ha sentito il responsabile del negozio \_\_\_\_\_, rispettivamente, il capo del personale. Questo il contenuto del rapporto redatto in quell'occasione: " (...) Ricordano, seppur vagamente, la signorina \_\_\_\_\_. La stessa veniva "assunta" a seguito di ripetute insistenze da parte della madre. L'intento era quello di mostrare alla figlia gli sviluppi pratici della professione da lei scelta. L'\_\_\_\_\_ si accordava per uno "stage" della durata di 1 mese. Non ricordano il periodo esatto ma sicuramente durante le vacanze scolastiche del 1998. La \_\_\_\_\_, dopo 2 settimane di "lavoro", comunicava che non intendeva continuare lo "stage" perché per lei pesante, e per motivi di salute non meglio specificati. È confermato che tra la direzione \_\_\_\_\_ e la signorina \_\_\_\_\_ non sono mai stati presi accordi orali né tantomeno scritti, per una possibile assunzione al termine degli studi. L'attività di decoratrice comporta, oltre a quanto esposto nel rapporto \_\_\_\_\_, l'alzare dei pesi quali p.e. pannelli, decorazioni in materiali diversi, attrezzi, ecc.; l'esecuzione di lavori in posizioni difficili/scomode, quale l'appendere cartelloni pubblicitari, insegne varie, ecc.. Il salire e scendere le scale; lo spostamento di scaffali, prodotti, ecc.. Lo stipendio (primo impiego) è di fr. 3'400.-- lordi. " (doc. \_\_, p. 3). Onde chiarire il genere di mansioni che l'attività di decoratrice-espositrice comporta, il medesimo ispettore della \_\_\_\_\_ ha incontrato, in successione, il signor \_\_\_\_\_, capo della Sezione decoratori presso il \_\_\_\_\_, ed il signor \_\_\_\_\_, direttore del \_\_\_\_\_: " (...) 9 gennaio 2001, colloquio \_\_\_\_\_, capo sezione decoratori presso il \_\_\_\_\_. La sig.na \_\_\_\_\_ ha frequentato la scuola per decoratore espositore con l'ottenimento del relativo diploma. La professione della decoratrice è un'attività (nata ca. negli ultimi 30 anni) che evolve con i tempi, secondo la moda, le conoscenze, i materiali, le esigenze del momento. Il soggetto, progetta e realizza decorazioni ed esposizioni in vetrine, locali di vendita, esposizioni commerciali e culturali in fiere e musei, anche all'esterno (entrate, facciate, ecc.). Per questo motivo è necessario avere immaginazione, sensibilità nel campo delle forme e dei colori, nella scelta dei materiali e nella comunicazione. Si devono inoltre conoscere e sapere utilizzare il maggior numero di attrezzature, analizzare le necessità e le richieste del mercato per poter sviluppare la pubblicità (marketing). Trattasi di una professione polivalente, intellettuale, creativa e manuale: ■ Analizzare → Progettare ■ Contattare → Organizzare ■ Disegnare → Colorare ■ Misurare → Calcolare ■ Tappezzare → Incollare ■ Esporre → Decorare ■ Smontare Nell'ambito della scuola, gli obiettivi da raggiungere possono essere così riassunti: È Impostazione, programmazione, ricerca, storia Analisi dei colori Merceologia Forma, equilibrio, dominante Impaginazione (Griglie foto testi) È + Í Rilievo - disegno tecnico - prospettiva (conoscenze minime: non come per gli architetti). Conoscenze minime di elettricità (impianti, illuminazioni varie, lampade, fari, ecc.). Saper disegnare a mano libera - utilizzare colori (tempera, acrilico, ecc.). Conoscere

diverse tecniche (spruzzo, frottage, tamponare, pitturare, incollare, ecc.).

Î Contabilità, calcoli di superfici, di perimetri, per poter calcolare preventivi

Ï Per poter realizzare: conoscere i materiali, il loro utilizzo, dove trovarli, le misure, i costi, il trasporto, la resistenza (particolarità). Conoscere e utilizzare le attrezzature necessarie. Nella sua attività, la decoratrice sviluppa la creatività bidimensionale e tridimensionale nelle vetrine, nei locali di vendita, in esposizioni di qualsiasi genere (mostre commerciali, culturali all'esterno/all'interno). Per questa professione è importante:

- Avere il gusto del colore, il senso della forma, dell'improvvisazione creativa e pratica e il piacere della manualità.
- Conoscere qualsiasi materiale e saper utilizzare gli attrezzi necessari.
- Saper disegnare (indispensabile) per presentare e comunicare le idee.
- Avere un buon fisico, salute perfetta, nervi saldi per affrontare ritmi di lavoro stressanti richiesti da esigenze particolari e in ambienti diversi.
- Saper lavorare in équipe, saper organizzare la realizzazione di decorazioni rispettando termini e preventivi stabiliti.
- Saper esporre e presentare qualsiasi articolo, oggetto o merce.

Nella fase di progettazione, la decoratrice dovrà:

1. Analizzare con quale tema presentare il lavoro richiesto, a quale potenziale cliente/pubblico si rivolge; quali materiali utilizzare, quali forme e colori scegliere per realizzare l'idea, come presentare l'idea (grafica e impaginazione).
2. Ulteriori fattori da considerare sono le dimensioni e il numero delle vetrine, la superficie e le misure degli spazi da usare; l'illuminazione ed il tempo a disposizione.
3. Conoscere il calendario delle ricorrenze, manifestazioni tradizionali e altre.
4. Presentare la propria idea con schizzi, progetti e dettagli costruttivi.
5. Saper presentare un preventivo di massima e anche dettagliato.
6. Saper realizzare l'idea proposta.

Le possibilità di impiego, trattandosi di una professione polivalente, sono concrete. Lo stipendio mensile, primo impiego, è da situare in fr. 3'200.--/max fr. 3'400.--. (...) 11 gennaio 2001, colloquio \_\_\_\_\_, direttore centro commerciale \_\_\_\_\_ Già da diversi anni, i diversi centri commerciali \_\_\_\_\_, non dispongono più di personale qualificato nell'ambito della decorazione. La sede centrale emana direttive precise circa la decorazione dei negozi, l'esposizione di pannelli pubblicitari, la disposizione della merce, ecc.. I pannelli pubblicitari e le diverse decorazioni sono prodotte nelle tre lingue nazionali e la loro disposizione, all'interno/esterno degli empori, è dettagliatamente indicata dalla sede centrale. Si sottolinea che tale procedura è ormai applicata dai maggiori centri commerciali svizzeri. In pratica, la questione decorazione è stata semplificata nel senso che, ogni e qualsiasi venditrice è in grado di decorare il proprio reparto senza dovere più ricorrere a personale qualificato-specializzato. È confermato che lo stato fisico per una decoratrice è determinante. Oltre alla fantasia e alle capacità professionali, è necessaria una buona costituzione fisica per lo spostamento o il sollevamento di oggetti, anche pesanti, e per lo svolgimento dell'attività stessa (vestire manichini, appendere insegne pubblicitarie, ecc.). Lo stipendio base (primo impiego) è di fr. 3'200.--. (...) " (doc. \_). In data 19 gennaio 2001, l'ispettore \_\_\_\_\_ ha compiuto un complemento di indagine presso il responsabile della Sezione decoratori della \_\_\_\_\_, allo scopo di precisare quali ulteriori sbocchi professionali consente l'attestato di capacità di decoratrice-espositrice: " Ricevuto il rapporto del sig. \_\_\_\_\_ () del 15.1.2001 ho ritenuto ancora doveroso approfondire l'annotazione " le possibilità di impiego, trattandosi di una professione polivalente , sono concrete ". Ho perciò nuovamente contattato telefonicamente il sig. \_\_\_\_\_ () capo sezione decorazioni presso il \_\_\_\_\_. Ciò in data odierna. Molto gentilmente il sig. \_\_\_\_\_ così ci elenca ulteriori sbocchi professionali: · paesaggista (giardinieri) · studio degli interni (arredamento interno - \_\_\_\_\_, arredamento ospedaliero, scuole, biblioteche e comunità esposizione

permanente, \_\_\_\_\_) · architettura e disegno tecnico · scenografia (studi televisivi, TSI, teatro) · falegnameria · pubblicità · grafica Forse, tenuto conto della costituzione esile della sig.ra \_\_\_\_\_, meglio · attività in negozi di confezioni (vestimento e preparazione di manichini, ev. con assistenza nella vendita). · disegno moda, rispettivamente tecnica dell'abbigliamento (figurinista). (...) " (doc. \_). 2.3.4.

Dall'istruttoria esperita dalla \_\_\_\_\_ è emerso che l'attività specifica di decoratrice-espositrice presuppone una buona condizione fisica, comportando il sollevamento/trasporto di pesi, rispettivamente, l'assunzione di posizioni gravose per il rachide. Ciò non appare compatibile con gli impedimenti funzionali posti in luce dal dott. \_\_\_\_\_ con la perizia del 13 agosto 2001 (cfr. VIII FF), ricordato comunque che nel valutare l'esigibilità lavorativa della ricorrente, il suddetto reumatologo ha preso in considerazione anche delle patologie - preesistenti all'infortunio in discussione - per le quali l'assicuratore LAINF convenuto non può essere chiamato a rispondere (lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale, rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare, decondizionamento muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia coxae a destra). La questione a sapere se, a fronte dei postumi residuali dell'evento traumatico del giugno 1999, \_\_\_\_\_ sia o meno in grado di esercitare questa professione, può comunque rimanere indecisa. In effetti - così come verrà meglio dimostrato in seguito - la ricorrente, sul mercato generale del lavoro, è in grado di valorizzare in modo ottimale la propria capacità lavorativa residua. Tenendo presente gli impedimenti funzionali riscontrati, in particolare, dagli specialisti interpellati dall'\_\_\_\_\_, lo scrivente TCA è dell'avviso che, sul mercato generale del lavoro, specificatamente nel settore dei servizi, vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, esercitabili da manodopera femminile, che implicino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravii fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, di tanto in tanto, di alternare la stazione seduta a quella eretta (ciò che non costituisce, di per sé, nulla di eccezionale, cfr. RCC 1980 p. 482 consid. 2), nonché di evitare il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi superiori ai 10 kg. In questo contesto, occorre considerare, da un lato, che \_\_\_\_\_ ha alle proprie spalle una solida formazione scolastica e, dall'altro, la sua ancor giovane età ed il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr., a quest'ultimo riguardo, SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b). Si deve, pertanto, concludere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c). Del resto, il TFA è giunto ad una identica conclusione in una sentenza del 23 marzo 1998 nella causa P., U 306/97, fattispecie - analoga a quella sub iudice - concernente un'assicurata - portatrice di dolori persistenti a livello lombosacrale con irradiazioni alla gamba destra riconducibili a patologie ortopediche che hanno richiesto due interventi chirurgici di rimozione di ernie discali oltre che cure continue - riconosciuta dai medici totalmente abile in occupazioni leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o l'assumere posizioni statiche per periodi prolungati, rispettivamente sollecitazioni alla colonna vertebrale: " (...). b) Controverso è il tema di sapere se, e in quale misura al caso, le possibilità lavorative individuate dai sanitari siano economicamente realizzabili nel mercato del lavoro che entra in linea di conto per l'interessata, considerate le sue attitudini e le limitazioni cagionate dai disturbi alla salute di cui è affetta, al riguardo essendo determinanti le circostanze al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b). Contrariamente all'amministrazione, i giudici cantonali hanno

evaso negativamente il quesito ritenendo che nelle condizioni in cui si trova l'assicurata le opportunità di reperire un impiego a lei confacente siano quasi nulle e, quindi, il relativo reddito non conseguibile in un mercato occupazionale equilibrato. Quest'ultima tesi, avversata dall'insorgente, non può essere condivisa da questa Corte. 4.- a) Come è già stato ricordato nella pronunzia querelata, il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). b) Nella fattispecie, al fine di valutare la residua capacità di guadagno dell'assicurata, incontestatamente torna in considerazione il mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Ora, per quel che attiene alle attività che vi rientrano, non può essere seguita l'istanza cantonale laddove adduce che in un mercato del lavoro equilibrato esse sarebbero di fatto precluse a persone affette, come L.P., da limitazioni fisiche e funzionali. Questa Corte ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell'industria, esercitabili da manodopera femminile, che implicino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravii fisici e che, come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Ove altresì si consideri la ancor giovane età dell'interessata e il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b) nonché il fatto che la medesima dispone di una formazione proprio nel mestiere, quello di impiegata di commercio, che i medici designano attualmente come il più indicato, non si può obiettivamente affermare che ci si trovi confrontati con una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Al contrario, l'\_\_\_ ha pertinentemente ritenuto che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i suoi disturbi e le permetta di conseguire un reddito superiore ad un terzo circa di quanto percepito in buona salute come cameriera non devono, anche se rare, essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della menzionata giurisprudenza (RCC 1991 pag. 332 consid. 3c)." (STFA succitata) Il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1995, p. 83). In tale ipotesi, deve semmai intervenire

l'assicurazione contro la disoccupazione. Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora di recente confermata dal TFA in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01). 2.3.5. \_\_\_\_\_ sostiene che il tasso di invalidità debba essere stabilito prendendo in considerazione il reddito da lei effettivamente realizzato svolgendo l'attività di estetista in proprio (cfr. I, p. 4: "Attualmente la ricorrente ha cercato di recuperare una propria capacità lavorativa. Ella ha iniziato ad operare quale estetista in proprio. Le possibilità di lavoro, anche in tale professione, sono tuttavia limitate dalla impossibilità fisica di operare per più di tre/quattro ore giornaliere. (...). In allegato al ricorso si producono le schede relative alle entrate dei primi mesi di attività (gennaio/aprile 2001). Considerando che stando alle osservazioni della \_\_\_\_\_ un primo impiego nel settore di formazione avrebbe comportato uno stipendio di fr. 3'400.--, si osserva che l'entità della perdita, attualmente prodottasi, supera abbondantemente la percentuale del 30% che si era indicato in sede di opposizione"). Il TCA non può condividere questa tesi. Infatti, conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3.2., una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3). Il TFA ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01: " b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 215). " (STFA succitata, consid. 2b - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore). Ora, in concreto, il reddito conseguito dalla ricorrente nell'ambito dell'attività (ridotta) di estetista indipendente, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, \_\_\_\_\_ sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa. Va peraltro rilevato che l'attività di estetista è stata giudicata non propriamente idonea dal dott. \_\_\_\_\_ (cfr. VII FF, p. 5: "È probabile che l'attività come estetista,

intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfatti pienamente queste condizioni [le limitazioni funzionali oggettivate, n.d.r.]: ..."). In questo ordine di idee, si appalesa quindi come superflua la richiesta a che il TCA abbia a procedere all'audizione testimoniale di due delle clienti dell'insorgente (cfr. I, p 4, VI, p. 2 e XI). 2.3.6. \_\_\_\_\_ è in grado di esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività che rispetti le limitazioni poste dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.3.4.). Accertato che, qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del giugno 1999, l'insorgente, intraprendendo la professione di decoratrice-espositrice, avrebbe potuto realizzare, una volta conseguito il relativo certificato di capacità, un salario mensile lordo pari all'incirca a fr. 3'300.-- (fr. 42'900.--/anno, cfr. doc\_, p. 4), al TCA non rimane che da stabilire l'entità del reddito ipotetico da invalido. 2.3.6.1. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.). Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.). In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86). La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)). In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " (...) 3.- b) Contrariamente all'\_\_\_\_\_, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione. 4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale

concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite". (STFA succitata).

2.3.6.2. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor \_\_\_\_\_ a, ha così precisato la propria giurisprudenza: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore: "(...) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere: - possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per

quale motivo? - In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (...)" (cfr. doc. \_) Il dottor \_\_\_\_\_ ha così risposto in data 14 agosto 2000: " (...) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti: - Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13). - È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14). A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (...)" (cfr. doc. \_). Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76). Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. \_\_\_\_\_ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito familiare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: «(...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto

al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale» Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (...)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).

2.3.6.3. Nel caso concreto, \_\_\_\_\_ è attiva quale estetista indipendente. Nondimeno, come sopra indicato (cfr. consid. 2.3.5.), questa professione non deve essere considerata in quanto l'assicurata non sfrutta al meglio la sua residua capacità di guadagno (cfr. DTF 126 V 75 consid. consid. 3b/aa). Quando, come nel caso di specie, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica. A titolo preliminarmente, va segnalato che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur-Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA 18 marzo 2002 nella causa K., U 239/00; STFA del 19 febbraio 2002 nella causa C., U 99/00). In casu, le condizioni di salute di \_\_\_\_\_ si sono stabilizzate a far tempo (al più tardi) dal mese di settembre 2000 (cfr. consid. 2.2.) ed è a quel momento che è nato l'eventuale diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF). Se ne deduce che vanno considerati i dati concernenti l'anno 2000. Tenuto conto del buon livello di formazione scolastica raggiunto dalla ricorrente, nonché della natura degli impedimenti funzionali da lei presentati, a mente del TCA la sua restante capacità lavorativa può essere sfruttata al meglio nello specifico settore economico dei servizi (circa la possibilità, in casi eccezionali, di utilizzare il dato "totale" relativo al solo settore dei servizi, anziché il valore "globale", comprendente sia il settore della produzione che quello dei servizi, cfr. la STFA del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, consid. 3d, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.). Occorre inoltre ritenere che il ventaglio di professioni a cui essa può avere accesso, non è limitato alle sole attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4). A questo proposito, va osservato che, nella giurisprudenza federale, questo genere di attività è di regola riservato ad assicurati privi di particolari qualifiche, esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività di tipo manuale. Al contrario, in concreto, possono entrare in linea di conto delle professioni con un livello di qualifica 3 (qualifiche medie, cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a).

2.3.6.4. La tabella TA13 permette di stabilire il reddito mensile lordo realizzabile, nel 2000, da una donna in occupazioni che presuppongono qualifiche medie nel settore privato ticinese (fr. 4'202.--/mese). Si tratta comunque di un valore globale, che tiene conto sia del settore della produzione che di quello dei servizi. L'Ufficio cantonale di statistica (Ustat), a partire dai rilevamenti compiuti dall'Ufficio federale di statistica, ha elaborato una tabella, pubblicata sulla rivista "Dati, statistiche e società", 2-2002, p. 13, dalla quale è invece possibile estrapolare il dato afferente al solo settore ticinese dei servizi. Orbene -utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ustat - \_\_\_\_\_, svolgendo nel 2000 una

professione che presuppone delle qualifiche medie in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'294.--, quindi, riportandolo su 41.8 ( cfr., su quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa), a fr. 4'487.-- oppure a fr. 53'844.-- per l'intero anno (fr. 4'487.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., p. 5 consid. 3a). In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Va innanzitutto osservato che, malgrado le sequele infortunistiche interessanti la schiena, \_\_\_\_\_ è stata giudicata in grado di esercitare un'attività sostitutiva, senza scapito di rendimento alcuno (cfr., ad esempio, VII FF: "In un'attività che soddisfa tutte le precauzioni ergonomiche appena menzionate, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento al 100%, a partire da subito" - la sottolineatura è del redattore). D'altro canto, va riconosciuto che per l'assicurata si tratterebbe di un primo impiego, circostanza notoriamente atta ad incidere sul livello di retribuzione. Per il resto, nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.). A mente dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificano una riduzione massima del reddito da invalido fra il 15 ed il 20%. Ora, in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, pur considerando la riduzione percentuale più elevata, alla ricorrente deve essere negato il diritto a percepire una rendita di invalidità, potendo essa conseguire, in un'attività adeguata, un reddito praticamente uguale a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del 1999. In effetti, l'importo di fr. 43'075.-- (reddito da invalido nel 2000, tenuto conto di una riduzione del 20%) va raffrontato con l'importo di fr. 42'900.-- (reddito senza invalidità). In simili condizioni, il TCA ritiene superfluo quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da una donna esercitante un'attività che presuppone delle qualifiche medie nel settore privato dei servizi (TA1), poiché questo procedere andrebbe comunque a sfavore di \_\_\_\_\_. 2.3.7. Da parte sua, l'assicurazione per l'invalidità, con decisione del 25 ottobre 2002, ha posto l'assicurata al beneficio di una rendita intera a contare dal 1° giugno 2000 (cfr. doc. \_). Ora, è vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'\_\_\_\_\_ corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b). In casu, dall'incarto \_\_\_\_\_ si evince che l'assicuratore per l'invalidità ha considerato che \_\_\_\_\_ sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa svolgendo (in maniera ridotta) la professione di estetista in proprio (cfr. rapporto 6.3.2002 del consulente IP (doc. \_): "Per concludere, mi sono convinto che l'assicurata non può che esercitare in situazione libera

come l'attuale, con statuto di indipendente, e che in questo modo ella sfrutta al massimo la sua residua capacità di lavoro e di guadagno. Propongo di considerare il suo diritto a rendita, inizialmente intera, che potrà diventare parziale qualora l'evoluzione favorevole si consolidasse nel tempo"). A mente dello scrivente Tribunale, questo modo di procedere non ossequia l'obbligo di riduzione del danno, nella misura in cui \_\_\_\_\_, nonostante gli impedimenti funzionali che risultano dal danno alla salute, potrebbe meglio valorizzare la sua rimanente abilità lavorativa sul mercato generale del lavoro, specificatamente, nel settore dei servizi (cfr. consid. 2.3.6.4.). D'altro canto, occorre ricordare che vi può essere coordinamento nella valutazione dell'invalidità, soltanto quando le assicurazioni sociali interessate devono rispondere per lo stesso danno alla salute (cfr., a questo proposito, J. Scheidegger, *Die Koordination der Invaliditätsschätzungen der verschiedenen Sozialversicherungszweige*, in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), *Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis*, San Gallo 2001, p. 68). L'assicurazione contro gli infortuni, in quanto assicurazione causale, può essere chiamata a rispondere per le sole conseguenze dell'evento assicurato. In concreto, dagli atti di causa si evince che \_\_\_\_\_ è portatrice di patologie di natura extra-infortunistica (lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale, rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare, decondizionamento muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia coxae a destra), motivo per cui un coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità - la quale, trattandosi di un'assicurazione finale, risponde a prescindere dall'eziologia del danno alla salute - non può entrare in linea di conto. In queste circostanze, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, questa Corte ritiene che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione per l'invalidità non vincoli l'assicuratore contro gli infortuni (cfr. Plädoyer 1997, no 5 p. 61 consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; U. Meyer-Blaser, *Bundesgesetz über die Invaliden versicherung [IVG]*, p. 21 ad art. 4 LAI). 2.4. Indennità per menomazione all'integrità 2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121). 2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione. 2.4.4. L'\_\_\_\_\_ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4.5. In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal proprio medico fiduciario, il dottor \_\_\_\_\_, spec. in chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura del 5 settembre 2000, nella quale il citato sanitario si è così espresso: " VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA: base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF Valutazione: 10% secondo pubblicazione medica Suva, tabella 7.2 per esiti di frattura toraco lombare con angolazione cifotica anteriore di 20° in stato dopo spondilodesi con dolori moderati dopo mobilizzazione, rari o nulli a riposo. " (doc. \_\_, p. 4) 2.4.6. Con il proprio ricorso, \_\_\_\_\_ ha preteso l'assegnazione di un'IMI minima del 30%, facendo riferimento, per l'essenziale, alla sua età ed alle limitazioni incontrate, anche nella vita privata (cfr. I, p. 4 in fine). Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista consultato dalla \_\_\_\_\_ - peraltro condivisa anche dallo specialista in neurochirurgia privatamente consultato dalla ricorrente (cfr. doc. \_\_: "Sono d'accordo con l'opinione del Dr. \_\_\_\_\_, che valuta la menomazione dell'integrità fisica posttraumatica al 10%, riferendosi, ovviamente, ad una documentazione medica della \_\_\_\_\_ a questo riguardo" - la sottolineatura è del redattore) - se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove. Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572) , la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). D'altro canto, all'insorgente va ricordato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1998, p. 40s.). In questo ordine di idee, fattori quali una pretesa accresciuta difficoltà a trovare un posto di lavoro (cfr. doc. \_\_, p. 3), non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità. Concludendo, nella misura in cui \_\_\_\_\_ è stata posta al beneficio di un'IMI del 10%, la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela. 2.4.7. \_\_\_\_\_ pretende che l'IMI di cui ha diritto venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 106'800.--, anziché di fr. 97'200.-- (cfr. I, p. 4). Questa tesi non può essere condivisa. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. Così come risulta dal chiaro tenore della succitata disposizione legale, l'IMI viene calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198). Va pure detto che, nella DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di postumi tardivi. In concreto, l'infortunio occorso a \_\_\_\_\_ è avvenuto nel giugno del 1999. All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 97'200.-- (la modifica dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato aumentato a fr. 106'800.--, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2000). Se ne deduce che è a giusta ragione che la \_\_\_\_\_ ha calcolato l'IMI riconosciuto alla ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--.